COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2654). 1041

PRESIDENTE 1041, 1042, 1043, 1045
LOZZA 1042, 1043, 1045
FRANCESCHINI FRANCESCO 1042
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1043
ROMANATO, *relatore* 1045

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 1045

Proposta di legge (*Discussione*):

Riordinamento dell'Ente per le scuole materne della Sardegna (1995) . 1045

PRESIDENTE 1045, 1046, 1047
SAVIO EMANUELA, *relatore* . . . 1045
LOZZA 1046
PITZALIS 1046, 1047
BADALONI MARIA 1047
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1047

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011) 1047

PRESIDENTE 1047, 1051, 1052
VISCHIA, *relatore* 1047, 1051
LOZZA 1048
FRANCESCHINI FRANCESCO 1049, 1051
PITZALIS 1049, 1052
SCIORILLI BORRELLI 1050
DE LAURO MATERA ANNA. 1050
ERMINI 1050, 1051, 1052
GAUDIOSO 1051

La seduta comincia alle 9,40.

DE LAURO MATERA ANNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1956.

Ricordo che all'ordine del giorno della Commissione figura anche la proposta di legge di iniziativa del deputato Ferreri: « Passaggio nei ruoli ordinari degli insegnanti delle scuole secondarie dei ruoli speciali transitori, abilitati per esame ed idonei per titoli » (1768).

Faccio presente che, poiché il disegno di legge è già stato approvato dal Senato, soltanto per memoria è tenuta presente anche la proposta di legge, considerata come emendamento al disegno di legge stesso. Come i colleghi ricorderanno, sono stati approvati i primi otto articoli.

LOZZA. La formulazione dell'articolo 8 dovrebbe esse meglio coordinata in rapporto ai precedenti articoli, come anche a primo esame risulta ben chiaro.

PRESIDENTE. Alla fine della votazione degli articoli chiederò di essere autorizzato al coordinamento.

Poiché agli articoli 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 9:

« I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per il raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta nel secondo comma del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« Con le modalità indicate nel precedente articolo 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tecnico-pratico degli istituti di istruzione media tecnica, nonché del personale tecnico degli istituti di istruzione artistica, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000.

Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli istituti di istruzione media tecnica che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti soppressi ai sensi del primo comma, sono istituiti posti di ruolo ordinario ».

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica, nonché del personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, ai posti istitutiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in un colloquio e in una prova pratica, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente articolo 3.

Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, di una anzianità di due anni di servizio.

Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computata come è detto nel precedente articolo 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi ».

LOZZA. Come i colleghi sanno, per il personale insegnante tecnico-pratico, oltre alle prove scritta e orale, era richiesta una prova pratica. Il personale di ruolo speciale transitorio è stato assunto senza prova pratica. Noi nell'articolo 11 abbiamo inserito il colloquio e la prova pratica ed io chiederei se non potessimo essere d'accordo – oltre che nel dare l'anzianità con decorrenza dalla entrata nei ruoli transitori – anche nel mantenere la sola prova pratica eliminando l'esame-colloquio. La mia non è una richiesta formale: se siamo tutti d'accordo potremmo mantenere la sola prova pratica, in caso contrario si potrebbe approvare l'articolo nel testo attuale.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Anch'io penso che una delle due prove debba essere abolita. Il problema sta nel vedere quale delle prove sia più conclusiva agli effetti dell'accertamento didattico-professionale. Si potrebbe dire: prova pratica-colloquio, per essere coerenti con l'esame-colloquio. L'esame normale in che cosa consiste ?

LOZZA. Consiste nella prova pratica e di tecnologia. Quindi, colloquio e tecnologia. Se stabiliamo il colloquio e la prova pratica, ammesso che una delle due prove non riesca, che cosa facciamo? Forse bisognerebbe dire: esame speciale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non capisco lo spirito dell'osservazione dell'onorevole Lozza. Questa è una materia nella quale, accentuando l'importanza della prova pratica o quella del colloquio, non sappiamo se agevoliamo, perché, a seconda dei casi, il candidato potrà trovarsi a migliore agio o col colloquio o con la prova pratica. Siccome mi pare che lo spirito dell'emendamento sia quello di ridurre le prove ad una sola, si potrebbe dire « una prova integrata da un colloquio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario:

« *Sostituire nell'articolo 11 alle parole*: consistenti in un colloquio e in una prova pratica, *le parole*: consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio ».

(*È approvato*).

Propongo il seguente emendamento sostitutivo:

« *Al secondo comma alle parole*: di una anzianità di due anni di servizio, *sostituire le altre*: dell'anzianità maturata alla data di ingresso nei ruoli speciali transitori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11 nel testo comprensivo degli emendamenti testé approvati:

« Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica, nonché del personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente articolo 3.

Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, della anzianità maturata alla data di ingresso nei ruoli speciali transitori.

Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computata come è detto nel precedente articolo 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-1957 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo ».

Propongo il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole*: esercizio finanziario 1956-57, *le parole*. esercizio finanziario 1957-58 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13.

« In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono trattenuti in servizio sino a che tale legge avrà avuto attuazione nei loro riguardi. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame-colloquio previsto al precedente articolo 3 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella annessa.

TABELLA DEI PASSAGGI AD INSEGNAMENTI CORRISPONDENTI IN ALTRI TIPI DI SCUOLA (ART. 5).

Insegnamenti e scuole dai quali è ammesso il passaggio	Insegnamenti e scuole ai quali è ammesso il passaggio	Condizioni alle quali è subordinato il passaggio
1. – Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici e istituti magistrali.	Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media. Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili.	Purché per l'insegnamento al quale si chiede di passare, si sia in possesso dell'abilitazione e si sia superato l'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. – Lingua straniera nella classe di collegamento dei licei scientifici, nelle scuole professionali femminili e negli istituti tecnici commerciali e per geometri (1ª lingua).	Lingua straniera nella scuola media (ruolo transitorio ordinario).	*idem*
3. – Matematica nelle classi di collegamento del liceo scientifico.	Matematica nella scuola media.	*idem*
4. – Pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna.	Filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.	*idem*
5. – Matematica e fisica negli istituti tecnici agrari.	Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri e negli istituti tecnici industriali.	*idem*
6. – Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali.	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali.	*idem*
7. – Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici industriali.	Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	*idem*
8. – Zootecnia negli istituti tecnici agrari.	Agricoltura negli istituti tecnici agrari.	*idem*
9. – Italiano, storia e geografia nella I classe degli istituti tecnici.	Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili; italiano, latino, storia e geografia nella scuola media.	*idem*
10. – Economia domestica nella scuola media.	Economia domestica, nozioni di contabilità, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale femminile.	*idem*
11. – Disegno e disegno architettonico e ornamentale negli istituti tecnici per geometri e negli istituti tecnici commerciali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).	*idem*
12. – Disegno nelle prime classi degli istituti tecnici industriali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).	*idem*

LOZZA. Dato il testo in cui risultano approvati gli articoli, la « Tabella dei passaggi ad insegnamenti corrispondenti in altri tipi di scuola (articolo 5) » non ha ragione d'esistere. Se poi vogliamo conservarla, bisognerebbe eliminare l'ultima colonna, perché il suo contenuto è già stato accolto nel testo della legge.

ROMANATO, *Relatore*. La tabella ha soltanto un riferimento indicativo, specialmente in ordine all'articolo 5

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza propone la soppressione della terza colonna della tabella, cioè « Condizioni alle quali è subordinato il passaggio ».

Pongo in votazione il mantenimento della detta colonna della tabella.

(*Non è approvato*).

La terza colonna della tabella s'intende, pertanto, soppressa.

Pongo in votazione la tabella nel nuovo testo.

(*È approvata*).

Chiedo alla Commissione di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge, con particolare riguardo all'articolo 8. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge d'iniziativa del deputato Ferreri: « Passaggio nei ruoli ordinari degli insegnanti delle scuole secondarie dei ruoli speciali transitori, abilitati per esame ed idonei per titoli » (1767), risulta pertanto assorbita.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Pitzalis propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 1995 di iniziativa dello stesso onorevole Pitzalis riguardante il riordinamento dell'Ente per le scuole materne della Sardegna.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: Riordinamento dell'Ente per le scuole materne della Sardegna. (1995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: « Riordinamento dell'Ente per le scuole materne in Sardegna ».

L'onorevole Emanuela Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, i motivi informatori che ispirano la proposta di legge dell'onorevole Pitzalis sono facilmente intuibili da un primo, sommario esame del testo del provedimento e dalla lettura della relazione che lo accompagna. Derivano dalla necessità di riordinare, come precisa il titolo della proposta di legge, l'Ente per le scuole materne della Sardegna, costituito, almeno formalmente, con la legge 1° giugno 1942, n. 901. Lo scopo, nello spirito del proponente, è quello di potenziare la scuola materna, di grado preparatorio, nell'isola e nel contempo di coordinare, anche in parte, tutte quante quelle attività che in questo particolare settore sono venute a mano a mano sviluppandosi. La legge istitutiva prevedeva, com'è noto, la costituzione di comitati provinciali nelle tre province sarde e dei comitati comunali che avevano e che dovrebbero avere, anche secondo la nuova legge in esame, la funzione di organi propulsori, esecutivi, retti da un consiglio di amministrazione dell'Ente.

Tuttavia la legge originaria non fu mai applicata, perché, in pratica, non si ebbe mai una vera e propria costituzione di questi organismi ed allora l'Ente stesso venne affidato ad una gestione commissariale. Questa venne poi sospesa durante la guerra e quindi riproposta dopo il periodo bellico, di modo che nuovamente intervenne un commissario. Ora l'onorevole Pitzalis, con la sua proposta di legge, intende risolvere questa situazione di provvisorietà, affidando ad organi costitutivi normali le funzioni loro demandate, ma, soprattutto, vuole uniformare questo ente anche alle esigenze democratiche odierne della Sardegna, dove è richiesto sempre più urgentemente e insistentemente un funzionamento più concreto e più snello di questo ente. Si tratta, quindi, in sostanza, di correggere la vecchia legge istitutiva e questo, appunto, è lo scopo fondamentale della proposta di legge.

Quali sono le modifiche sostanziali? Le rileviamo soprattutto agli articoli 1 e 2 del testo proposto, nei quali si prevede la costituzione dell'Ente e si fissano le finalità che esso si propone. Non mi dilungherò ad elencarle, dato che, in sede di esame dei singoli articoli, potremo agevolmente soffermarvici ed eventualmente anche correggere alcuni orientamenti suggeriti dall'onorevole proponente. Penso però che effettivamente l'articolo 2, in particolare, così come ci viene proposto, sia consono al raggiungimento di questo scopo: adeguare l'ente, che, ripeto, è stato costituito per legge, ma mai veramente è entrato demo-

craticamente in funzione, alle necessità attuali della Regione sarda.

L'articolo 3 stabilisce le fonti di finanziamento dell'ente e, su questo punto, si intende richiamare particolarmente l'attenzione della Commissione. Nell'articolo sono infatti previsti un contributo del Ministero della pubblica istruzione (il contributo dei tre ultimi esercizi, per portare un esempio, è stato il seguente: 1954-55 di 55 milioni, 1956-57 di 60 milioni, 1956-57, dai 55 a 65 milioni), un contributo della Regione, anche cospicuo, uno delle province, altri di enti e privati, oltre a lasciti e donazioni eventuali.

L'articolo 4 fissa alcune competenze dell'Ente in ordine a tutte le scuole materne della Sardegna. È stata mia premura chiedere all'onorevole proponente se questo ente è destinato ad assorbire tutte le scuole materne dell'isola, essendo io del parere che un certo pluralismo in questo settore debba esser salvato. Mi è stato assicurato che ogni scuola rimane sempre libera di orientarsi come meglio crede può indirettamente riferirsi all'Ente o funzionare liberamente.

L'articolo 5 della proposta di legge, infatti, rettifica la precedente dizione della legge in tal senso.

Gli articoli 7 e 8 sono relativi alle modalità della gestione finanziaria, l'articolo 9 si riferisce al consiglio preposto alla amministrazione, gli articoli 10, 11 e 12 si riferiscono al presidente dell'Ente, gli articoli 13, 14 e 15 dettano norme in materia di organi amministrativi. comitato esecutivo, collegio dei revisori, consiglio di amministrazione, i membri del quale ultimo sono elencati all'articolo 9. Gli articoli 16 e 17 trattano della composizione e dei compiti dei tre comitati provinciali, l'articolo 18 dei comitati comunali, l'articolo 19 precisa che le disposizioni stabilite dalle leggi per le scuole materne si intendono estese alle scuole materne dell'Ente, e l'articolo 20 tratta del personale comandato presso l'Ente e riproduce esattamente il testo dell'articolo della vecchia legge del 1942, mentre, infine, gli articoli 21, 22 e 23 riguardano l'organico del personale e stabiliscono anche le agevolazioni varie nonché le esenzioni di cui l'ente verrebbe a beneficiare.

In sostanza, ritengo che questa proposta di legge, nel suo complesso, possa essere accettata dalla Commissione, proprio per venire incontro a quello che è il proposito dell'onorevole proponente e cioè il totale riordinamento di un ente che già una precedente legge aveva fissato, ma che una nuova legge deve, in certo qual senso, anche rinnovare. Perciò sarei d'avviso che la nostra Commissione possa e debba dare senz'altro il proprio consenso alla approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Siamo grati all'onorevole relatore per la chiarezza e completezza della sua relazione. Compresi però dell'importanza che il provvedimento riveste, chiediamo che ci venga concesso un rinvio di almeno qualche giorno. Questo non per esprimere riserve da parte nostra sulla proposta di legge in esame, in quanto un provvedimento avente per base la riorganizzazione di un ente simile ci trova sempre, nell'insieme, favorevoli, ma per poter meglio coordinare i nostri studi in rapporto alle altre proposte di legge esistenti nel settore dell'istruzione materna.

PITZALIS. Mi rendo conto della fondatezza delle osservazioni dell'onorevole Lozza, ma vorrei pregare gli onorevoli colleghi di considerare che si tratta, nel caso, di una legge speciale e di un ente speciale, la cui attività si svolge da anni sotto il controllo di un commissario. Se noi riferissimo, o volessimo riferire, l'articolazione di questa legge a tutta la materia che comunque interessa la scuola materna, saremmo in partenza sicuri di non uscirne fuori, di bloccare la legge. Nel caso in esame si tratta di una esigenza veramente democratica. Quando si pensi che l'ente è ancora governato da una legge il cui primo articolo suona così: « L'Ente ha per scopo di assecondare l'attuazione della Carta della Scuola per quanto riguarda la scuola materna in Sardegna », sarà facile a tutti convincersi della urgente necessità del riordinamento richiesto. Da dieci anni l'Ente ha continuato a funzionare alla meglio con la sovvenzione della Regione nella misura di cento milioni all'anno ma ora, nell'interesse di tutte le province sarde, s'impone al di fuori di qualsiasi altra considerazione, una efficiente articolazione democratica.

Pregherei quindi l'onorevole Lozza di voler esaminare brevemente il testo in oggetto col conforto della relazione che accompagna la mia proposta di legge. Constaterà subito che di diverso, rispetto alla precedente legge, vi è soltanto la costituzione degli organi e il loro funzionamento. È necessario che tali organi siano costituiti al più presto per eliminare la situazione provvisoria del regime commissariale, che non giova alla scuola sarda e che è sempre discusso e discutibile. Sono pertanto contrario al rinvio.

PRESIDENTE. Devo far presente agli onorevoli colleghi che l'esame dell'articolo 3 lo dovremmo comunque accantonare, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro non ancora definitivamente pervenuto. Esso non dovrebbe tardare e pertanto il seguito della discussione di questa proposta di legge verrebbe in ogni modo ripreso in una prossima seduta.

BADALONI MARIA. Faccio rilevare agli onorevoli colleghi che, in ogni caso, non dovremmo collegare il problema delle scuole materne in generale con la presente legge, altrimenti ciò equivarrebbe ad attendere ancora per lungo tempo l'entrata in vigore di essa. Sono dell'opinione che si debba arrivare al più presto alla discussione del progetto governativo sulle scuole materne, ma non mi riferirei alla presente legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il punto di vista del Governo sull'eventuale rinvio è questo: da parte del Ministero della pubblica istruzione, in armonia con gli altri ministeri interessati, pur non avendosi obiezioni di fondo da opporre, si hanno tuttavia numerosi rilievi e proposte di modifiche da avanzare. Non è quindi il caso di pensare che il provvedimento, così come ci viene proposto, possa eventualmente essere rapidamente discusso e, per così dire, approvato con la semplice lettura degli articoli. Questo lo debbo precisare per l'economia stessa del nostro lavoro.

PRESIDENTE. Esauriamo quindi la discussione generale e rinviamo poi l'esame degli articoli ad una prossima seduta.

Fra l'altro debbo far osservare all'onorevole Pitzalis che mi pare ci sia un contrasto tra l'articolo 10 e l'articolo 12, e precisamente: il presidente lo nomina il Ministero o il consiglio d'amministrazione? Perché, infatti, all'articolo 12 è detto: « Il Consiglio nomina tra i suoi membri il suo presidente, il vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza, ecc. », mentre all'articolo 10 è detto che « L'Ente è presieduto da un presidente nominato dal Ministero della pubblica istruzione ». Vi sarebbero, pertanto, due presidenti!

PITZALIS. C'è un presidente dell'Ente e un presidente del Consiglio d'amministrazione. È sempre stato così nell'architettura originaria. Volendo, si può tuttavia unificare. Il testo è stato stilato congiuntamente dai tre provveditori agli studi, d'accordo con l'assessore alla pubblica istruzione della Regione. Nel loro intendimento si pensava di nominare una persona che fosse al di sopra e al di fuori e che presiedesse l'ente. Si è così voluto scegliere una persona che fosse di gradimento della Regione e, nel contempo, dal Ministero della pubblica istruzione. Perché, se il presidente è, invece, nominato dal Consiglio di amministrazione può venirne fuori una persona non gradita al Ministero stesso. Tuttavia non avrei nulla in contrario a che la nomina rimanesse di competenza del Consiglio d'amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica ». Prego il Relatore, onorevole Vischia, di voler riferire sui lavori del Comitato ristretto, che ha provveduto a concordare un nuovo testo in riferimento al quale la Commissione proseguirà il suo esame del disegno di legge.

VISCHIA, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha già fatto pervenire a tutti i colleghi il nuovo testo da esso elaborato. I punti sui quali c'è stata lunga discussione sono quelli che si riferiscono all'Ispettorato centrale per l'educazione fisica presso il Ministero della pubblia istruzione e ai suoi organi periferici e alla grossa questione dell'abolizione di tutti i ruoli transitori, speciali transitori, ecc., per cui si sarebbe creato un solo ruolo definitivo, nel quale dovrebbero passare gli insegnanti di educazione fisica che abbiano conseguito un titolo professionale, rappresentato dal diploma di una scuola superiore di educazione fisica, o che abbiano fatto dei corsi equipollenti regolarmente riconosciuti. In più, in questo ruolo passerebbero anche coloro i quali, da un certo numero di anni, insegnano nelle scuole della Repubblica: numero enorme e di gran lunga superiore a quello degli insegnanti attualmente in servizio con un titolo di studio speciale. La preoccupazione di alcuni di noi, me compreso, era di sistemare la situazione di tutti coloro che sono forniti di titoli conseguiti presso le scuole *ad hoc*, riconosciute dallo Stato, e di coloro che siano forniti di titoli equipollenti.

Il problema è stato posto (articolo 14) in questi termini: mentre i primi debbono fare un esame di concorso per soli titoli, gli altri dovrebbero fare un concorso per titoli ed esa-

mi, al quale saranno ammessi purché abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento. Qualcuno di noi diceva che sarà questo il mezzo per « sfollare » immediatamente: coloro che vinceranno il concorso saranno promossi; gli altri rimarranno fuori definitivamente e si acquieteranno e riconosceranno di non poter proseguire nella carriera di insegnante di educazione fisica. Questo perché ci siamo un po' preoccupati anche del prestigio della funzione dell'insegnante – almeno io e, credo, anche il collega Franceschini – e abbiamo detto che bisognerebbe provvedere perché i candidati, prima di dare l'esame, siano messi in condizione di partecipare ad un corso di qualificazione. Invece da altri è stato detto che bisogna farla finita: se vincono un concorso, bene, se lo perdono, altrettanto bene e così non se ne parlerà più.

Sulla questione del numero delle cattedre l'accordo è stato pressoché largamente raggiunto. Per il resto, tutto ciò che era stato chiesto da questi insegnanti è stato accolto: ce ne sono molti anziani, anzianissimi, che hanno raggiunto il limite di età, che sono in condizioni pietose e che hanno invocato il nostro intervento per sistemare la loro posizione rimasta inecrta; altri che erano stati mandati via durante il periodo fascista per motivi politici. Il progetto di legge, così com'è stato elaborato, prevede tutti i casi, cerca di sistemarli, compresa quell'unica insegnante che prestava servizio nelle scuole elementari di Roma.

Per quanto si riferisce all'Istituto superiore di educazione fisica, siamo rimasti perfettamente d'accordo. La legge non prevede che si debba creare un solo istituto, ma lascia la possibilità di crearne altri. Qui però vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, per evitare che creino altri disoccupati in questo settore. Infatti quando andremo a fare i conti delle cattedre, vedremo che il loro numero disponibile non sarà grande e, dopo aver sistemato gli incaricati, i supplenti ecc., i posti liberi per i diplomati di istituti superiori di educazione fisica saranno ben pochi. Bisognerebbe, invece, cominciare col sistemare la posizione dell'Istituto superiore, prospettando gli eventuali risultati, l'organizzazione, le materie di studio ed il numero degli allievi che ogni anno si potranno raccogliere. Debbo anzi aggiungere che l'Istituto superiore di Roma è vissuto unicamente perché il C.O.N.I. ha messo ogni anno a disposizione cento milioni di lire, che sono stati investiti quasi interamente per borse di studio destinate a mantenere gli allievi. Io non so se altre città d'Italia potranno disporre di cento milioni annui o se lo Stato potrà mettere a loro disposizione cento milioni per creare istituti del genere. Anche in questa materia vorrei raccomandare molta cautela; d'altro canto mantenere in vita un simile istituto in una grande città è cosa assai difficile e il numero degli studenti che si mette insieme è già notevole e non credo che ne occorrano altri per coprire il numero delle cattedre che sarà certamente assai limitato.

LOZZA. Condivido in buona parte quanto ha detto l'onorevole Vischia. Debbo sottolineare che il lavoro è stato fatto, in sede di comitato ristretto, in piena concordia per quanto attiene a quasi tutti i punti, mentre siamo rimasti discordi su alcuni punti di ordine generale più che di ordine tecnico.

Secondo me si tratta di rendere democratico l'insegnamento della educazione fisica nelle scuole e di fare in modo che gli insegnanti di educazione fisica si possano comportare alla pari di tutti gli altri insegnanti. Ora, se noi teniamo in piedi un'organizzazione verticale della educazione fisica, dal centro alla periferia, questo non può avvenire. Occorre togliere l'Ispettorato e il coordinatore. Bisogna inserire l'insegnamento di educazione fisica nelle scuole con maggiore adeguatezza, così da farlo entrare nella condizione dell'ordine scolastico nel quale è inserita la cattedra di insegnamento.

In tal modo ritengo che l'insegnante di educazione fisica nell'istituto nautico, ad esempio, non può insegnare educazione fisica come lo si fa nel liceo classico ed ha bisogno di inserirsi nello spirito della sua scuola con tutti gli altri insegnanti e insegnamenti. Per poter ottenere questo, pur essendoci qualche difficoltà circa i trasferimenti, non abbiamo, secondo me, da fare altro che rendere gli insegnanti di educazione fisica pari a tutti gli altri.

Per la vigilanza e la tutela noi abbiamo creato sette ispettori. Dunque, si pongano gli insegnanti di educazione fisica alle dipendenze delle direzioni generali. Ogni direttore generale, per ciò che riguarda il controllo, ecc. si varrà degli ispettori, come vien fatto per tutte le materie. Così la educazione fisica verrà ad assumere l'aspetto dignitoso di ogni altra materia di insegnamento e finirà per sempre il centralismo nella direzione.

Per le stesse ragioni deve sparire il coordinatore provinciale. Si è detto che io ho esagerato nel qualificarli negativamente; può darsi per alcuni che costituiscono le eccezioni, ma non per la generalità.

L'insegnante di educazione fisica dev'essere un insegnante sottoposto, a tutti gli effetti, ai presidi e se questi ultimi si disinteressano, ci saranno gli ispettori ad esercitare il controllo necessario ed adeguato. Ma sapete perché non s'interessano di educazione fisica i presidi? Perché non vogliono essere sottoposti al coordinatore o essere in contrasto con lui. Se togliamo l'ispettorato, il coordinatore e i ruoli di educazione li teniamo soggetti alle varie direzioni, riuscendo così a smuovere tutta una situazione cristallizzata e pesante, avremo aperto una via democratica anche all'educazione fisica, per l'avvenire.

È questo il punto di vista da me sostenuto già in sede di comitato ristretto e che io sostengo ancora.

Le proposte di soppressione dell'articolo 7 e dell'articolo 9 e della sostituzione con emendamenti, rispondenti alle richieste prospettate, che noi avanzeremo, costituiscono una presa di posizione fondamentale in rapporto alla discussione su tutta la legge e indicano la nostra linea democratica di soluzione di tutto il problema.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato detto dall'onorevole Vischia e quindi sarò molto breve. Per quanto concerne gli emendamenti testé illustrati dall'onorevole Lozza, non vedo veramente come la sua preoccupazione di assimilare gli insegnanti di educazione fisica a tutti gli altri debba concretarsi nella soppressione dell'Ispettorato.

L'onorevole Lozza vorrebbe affidare l'eduzione fisica alle direzioni generali. D'accordo. Ma l'insegnante è sempre subordinato al preside ed il coordinatore è divenuto coadiutore del provveditore per questa particolare esigenza. Cade quindi la figura del gerarca a capo dell'educazione fisica e resta soltanto la figura del coadiutore, non più coordinatore, di fiducia del provveditore e temporaneo, perché dura un anno nel suo incarico. Con queste cautele mi pare che un Ispettorato generale possa e debba costituirsi per un servizio così importante, diverso da tutti gli altri servizi di materie scolastiche.

Per la parte concorsi (articolo 14), rifacendomi alle parole dell'onorevole Vischia, direi che gli insegnanti abilitati, prima di partecipare al concorso, debbano frequentare un corso di aggiornamento disposto dal Ministero della pubblica istruzione in almeno tre sedi regionali. Questo corso è necessario per porli sul piano degli accademisti che hanno studiato le più moderne concezioni dell'educazione fisica.

Nell'articolo 14 è detto: « Nella prima applicazione della presente legge, le cattedre disponibili saranno conferite per metà mediante concorso per soli titoli, riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, e per altra metà mediante concorso per titoli ed esami al quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione, ecc. ».

Mi riservo di presentare un emendamento tendente a permettere al Ministero, a proposito del concorso per titoli ed esami, di preparare il previsto corso di aggiornamento.

PITZALIS. Mi riferisco alle osservazioni dell'onorevole Lozza circa l'opportunità di attribuire alle direzioni generali, quali organi direttivi nel settore delle singole scuole, la competenza anche per quanto riguarda l'educazione fisica. Da un punto di vista strettamente attinente alla economia dell'organizzazione della scuola, certo, questo sarebbe il modo migliore, se non ci trovassimo tuttavia di fronte ad una situazione veramente particolare della educazione fisica e dello sport nella scuola in Italia. La specialità della materia richiede, cioè, non una normale competenza o una normale struttura di uffici, ma un particolare organismo che si occupi appunto di questa specialissima materia. E, d'altra parte, vi è anche l'esigenza del potenziamento della stessa educazione fisica e sportiva nelle scuole, perché effettivamente è la scuola che deve dare allo sport il contributo migliore. È infatti attraverso la selezione effettuata nell'ambito della scuola che, come avviene in tutti i paesi del mondo, anche questo settore nazionale di attività agonistica può essere potenziato. Di qui l'esigenza di creare un organismo centrale che sia capace di dare propulsione a questa attività, ma che non abbia sovrastrutture burocratiche. Per questo sono sempre per l'Ufficio della educazione fisica e non già per l'istituzione di organi più complessi. Anche quando abbiamo voluto istituire un ruolo transitorio, abbiamo costituito un servizio o ufficio speciale. Il competente Ministero ne ha 16 o 17, istituiti per legge, appunto per far fronte alle esigenze di fatto che nel suo ambito emergono o si rilevano; appunto per far fronte a riforme o attività che, comunque, interessano il Ministero della pubblica istruzione.

Quindi l'Ufficio centrale di educazione fisica, senza chiamarsi Ispettorato, potrebbe essere la base sostanziale della futura direzione generale cui noi dovremmo pur sempre

tendere, naturalmente. Mi pare che in un primo tempo fosse proprio l'onorevole Lozza ad avanzare una proposta del genere. Ora, io non comprendo perché mai da una visione così vasta si sia giunti ad una concezione completamente diversa circa la struttura. Io eviterei di chiamare questo servizio « ispettorato » e lo chiamerei « ufficio », in quanto effettivamente la funzionalità di questo organismo è di ordine strettamente amministrativo, anzi amministrativo-didattico, e, come tale, deve essere l'ufficio propulsore della educazione fisica, dell'insegnamento di questa materia, della attività dell'educazione fisica e dello sport nelle scuole. Così, almeno, io lo concepisco nella sua strutturazione e nella sua funzionalità. Mi preoccupa sinceramente il fatto che si costituisca immediatamente un Ispettorato, cioè nel senso che si possa indire un concorso per 7 ispettori centrali di grado VI (perché dovrebbero essere di questo grado questi ispettori per l'educazione fisica !), senza che vi sia la possibilità in questo momento di vedere panoramicamente qual'è la situazione concreta complessiva degli aspiranti a detti posti. Si potrebbe, secondo me, in un primo momento avere a disposizione sette o dieci persone che disimpegnino compiti ispettivi, attendendo a scegliere poi, in un secondo tempo, gli ispettori centrali che si debbono affiancare agli altri ispettori ministeriali per le altre materie. Questa è una mia osservazione, dovuta semplicemente ad una personale preoccupazione, e quindi non avente un significato di carattere pregiudiziale. Il mio voto potrebbe anche essere favorevole, ma mi preoccupa, ripeto, questo procedere subito alla istituzione dei posti in organico, aggiungendo agli altri ruoli sette nuovi posti da conferire a persone che provengono dall'educazione fisica, perché non è cosa né facile né che possa comunque essere giustificata dalle esigenze immediate di questa attività.

SCIORILLI BORRELLI. I miei dubbi si appuntano soltanto intorno a questo organismo dell'Ispettorato generale previsto all'articolo 7. È evidente che l'aspetto funzionale e organizzativo della materia è legato al concetto nuovo che noi dovremo avere dalla educazione fisica.

Per questa ragione noi pensiamo che sarebbe più utile riportare l'educazione fisica nell'alveo naturale della scuola.

Si tratta di togliere quella organizzazione da una posizione oggi inadeguata e incongruente, anche in rapporto alla nuova organizzazione della scuola, riportandola al suo posto giusto e normale e restituendo ai presidi e alle direzioni generali la competenza riguardo agli insegnanti di educazione fisica, pur mantenendo, ripeto, gli ispettori come organi di controllo e di accertamento didattico e disciplinare.

Per questi motivi noi saremmo favorevoli a che la proposta Lozza, avanzata in sede di comitato ristretto, venga senz'altro attentamente esaminata ed eventualmente approvata.

DE LAURO MATERA ANNA. Volevo soltanto esprimere il parere del gruppo socialista, il quale considera il contenuto dell'articolo 7 veramente fondamentale nell'ambito della legge. Io e l'onorevole Malagugini abbiamo presentato un emendamento che chiarisce molto bene la questione, secondo il nostro punto di vista. Noi pensiamo che bisogna porre l'educazione fisica sullo stesso piano delle altre discipline, che bisogna raggiungere l'integrazione organica e completa di questa disciplina con le altre e pertanto non vediamo assolutamente la ragione nè di un ufficio nè di un ispettorato e, naturalmente, riteniamo inutile un coadiutore.

Bisogna dare piena responsabilità ai presidi e ciò andrà a grandissivo vantaggio della disciplina stessa della scolaresca: gli alunni, infatti, si sentiranno impegnati in modo diverso di come si sentano impegnati oggi. Pertanto, consideriamo la materia veramente fondamentale ed esprimiamo il parere che bisognerebbe sistemarla nel senso giusto.

ERMINI. Condivido le osservazioni fatte dal collega Vischia e dagli altri.

Mi pare che il contrasto possa essere sanato da un accordo che sarebbe molto semplice: esiste il gruppo degli ispettori per la scuola superiore e niente toglie che vi siano ispettori qualificati per ispezionare questo speciale settore della scuola.

Gli insegnanti, per quanto riguarda le direttive generali, dipendono dalle direzioni generali le quali avranno una divisione che penserà all'educazione fisica.

È, invece, il secondo comma dell'articolo 7 che mi preoccupa, cioè il fatto che all'ispettorato, oltre alla vigilanza sull'insegnamento dell'educazione fisica, sia riconosciuta anche « ogni altra attribuzione demandata dalle leggi e dai regolamenti ».

In questo caso sostituirebbe le direzioni generali. Se noi conferissimo esclusivamente all'ispettorato le funzioni proprie di un ispettorato, senza intaccare le funzioni specifiche delle direzioni generali, il contrasto potrebbe essere sanato.

PRESIDENTE. L'ispettorato o ha una figura autonoma o non l'ha. Non è la funzione che si discute, ma l'organizzazione.

ERMINI. Mi preoccupa il fatto che l'ispettorato prenda per sè le funzioni delle direzioni generali: direttive e amministrative.

VISCHIA, *Relatore*. La preoccupazione del collega Lozza e di altri riflette la preoccupazione degli insegnanti di educazione fisica, i quali temono di non dipendere dal Ministero della pubblica istruzione, cioè che si ripeta quello che avvenne nel periodo fascista, quando, ad un certo momento, furono messi alle dipendenze di altri enti. Tutto ciò nessuno di noi lo vuole, nel modo più assoluto. Si tratta di attuare un'organizzazione veramente efficiente. L'insegnamento dell'educazione fisica ha bisogno di attrezzature, di personale specializzato – anche tra gli inservienti – perché si faccia una cosa seria.

Quanto all'affermazione dell'onorevole Lozza, possiamo rispondere che l'educazione fisica è eguale per tutti i tipi di scuola: medie, professionali, ecc. Mi piace dare questa notizia: nel momento in cui il « Montecuccoli » iniziava la sua crociera intorno al mondo, il Ministero difesa ha chiesto al Ministero della pubblica istruzione un insegnante e cinque allievi dell'Istituto superiore di educazione fisica, perché si imbarcassero sulla nave e fosse loro affidato l'incarico dell'insegnamento dell'educazione fisica agli allievi dell'Accademia di Livorno.

Quindi, l'insegnamento dell'educazione fisica è comune a tutte le scuole. Nè si deve dire che viene ad essere diminuito il prestigio del preside, perché se il preside ha prestigio, lo ha nei confronti di tutti i professori senza distinzione.

GAUDIOSO. Vedo che all'articolo 8 del testo in esame si prevedono sette posti di ispettori centrali per l'educazione fisica nell'ambito del ruolo organico.

Faccio osservare che gli organici concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica sono del ruolo *B*. Come potremmo noi inserire ispettori provenienti dal ruolo *B* nel grado VI del Gruppo A ? Possono anche arrivare al grado VI, come avviene per i ragionieri della Ragioneria centrale, ma rimanere pur sempre di Gruppo B ! Inoltre vorrei aggiungere che, a mio parere, un solo medico, tra sette ispettori, come previsto, è insufficiente.

FRANCESCHINI FRANCESCO. In aggiunta alle osservazioni che molto opportunamente ha qui esposte l'onorevole Vischia, vorrei dire questo: ci troviamo davanti una legge istitutiva e non già di parziali modifiche o altro. Con essa intendiamo dare una disciplina definitiva alla materia dell'educazione fisica. La consideriamo, dunque, questa materia, già di per sè, con questa particolare legge, del tutto degna di un particolare trattamento.

Ora la storia dell'educazione fisica in Italia è una storia di abbandoni, di misconoscimenti. Quanto ha detto qui l'onorevole Relatore è ben vero: l'educazione fisica è la « Cenerentola » della scuola ! Tanto è vero questo che la si continua ancor oggi a chiamar « ginnastica » ! Non solo, ma, nelle scuole, l'ora di ginnastica è sempre un motivo di turbamento, in quanto, si sa, i ragazzi si devono spostare, fanno un po' di baccano, approfittano un po' della bontà dell'insegnante, poiché sanno benissimo che quest'ultimo non è un professore come tutti gli altri, e così via.

Ripeto, una storia di abbandoni. Non è stato tuttavia così nelle altre nazioni. Posso testimoniare qui che nel corso di un viaggio, negli scorsi anni, durante il quale ho avuto occasione di visitare altri paesi, ho riscontrato che l'insegnamento della educazione fisica è ben curato e rispettato, perché alla educazione fisica si accompagnano integrativamente elementi essenziali di igiene e profilassi sociale e perché da essa vengono tratte le indicazioni che portano a successi sportivi di grande rilievo. Perché sono proprio i successi sportivi lo stimolo ad un processo di elevazione fisica di una nazione. Sotto questo punto di vista, i popoli orientali, ed anche i popoli occidentali, sono molto progrediti. Ovunque vige un trattamento speciale in questo campo.

Ora, in una legge istitutiva che deve agire su un'ambiente nazionale non ancora persuaso della reale importanza di questa materia (perché il fascismo aveva sì incoraggiata l'educazione fisica ed anche stimolata, ma subito deformandola in una preparazione a carattere militare), in una legge istitutiva, dicevo, che deve dare all'Italia un ordinamento sufficiente, pertinente ed adeguato alla materia, penso che possa e debba conseguirsi un risultato positivo. Giustamente, come osservava l'onorevole Relatore, si tratta di un servizio interno del Ministero della pubblica istruzione.

Con l'onorevole Lozza, per un certo tempo si era d'accordo di farne un ispettorato generale, sul tipo di quello della Motorizzazione civile, per citare un esempio, vale a dire presieduto da un ispettore generale.

Perché, si era detto, varare una direzione generale vera e propria può darsi non sia cosa accettabile o che il tempo non sia ancora maturo. Però, se noi ci riferiamo ad un ispet-

torato generale che possa anche essere domani del tipo di quello della Motorizzazione civile, cioè presieduto da un ispettore generale e quindi non nuovo nella nostra legislazione, la cosa potrebbe andare.

In tal modo si finirebbe col dare maggiore importanza e anche un tono veramente di cultura alla preparazione degli insegnanti di educazione fisica, i quali debbono non solo possedere le sufficienti cognizioni ginnico-sportive, ma anche cognizioni di cultura generale comparata, di igiene, medicina, ecc. Perché, infatti, lo sport oggi non si improvvisa e non è un fatto fortuito, ma di preparazione seria ed accurata.

Ora, per tutto questo, non ci è parso esagerato il numero degli ispettori. Siamo nell'ambito di una legge istitutiva. È vero che al Ministero della pubblica istruzione ci sono pochi ispettori per le altre materie, ma tutti noi ci rendiamo anche conto che si deve riorganizzare con più larghe vedute questo settore. Ed allora, io dico, incominciamo dall'educazione fisica.

Concludendo, io lascerei quindi l'ispettorato generale, con l'intesa che esso provveda all'organizzazione dei servizi. Altrimenti facciamone una direzione generale, anche se mi rende titubante la convinzione che introdurre di seconda mano una direzione generale sia veramente più difficile che non istituire un ispettorato generale.

ERMINI. Allora questo significa che si avrebbe ispettorato e ufficio.

PITZALIS. Volevo dare alcuni chiarimenti. Io non mi preoccupo affatto che insegnanti del gruppo *A* o del gruppo *B* entrino a far parte dell'ispettorato. Vorrei solo che nella prima applicazione della legge si scegliessero, in qualità di ispettori, degli insegnanti di educazione fisica e poi, dopo qualche anno, si procedesse alla assunzione definitiva. È una preoccupazione di ordine morale, altrimenti sembrerebbe che già ci siano dei designati.

L'articolo 7 è una cosa diversa dall'articolo 8. Nel 7 si prevede la costituzione di un ufficio amministrativo, di un ispettorato; a capo di questo ufficio deve essere un ispettore generale della carriera amministrativa e quindi, allegata alla legge, dovrebbe esserci la tabella che aggiunge un posto di ispettore generale a quelli esistenti.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sospendere la discussione, perché noi non abbiamo a questo proposito, il parere della Commissione finanze e tesoro: infatti nel testo governativo questo ufficio non esisteva affatto. Lo stesso onorevole Sottosegretario mi dice che non può esprimere il suo parere, perché prima deve consultarsi con la sua Amministrazione.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI